

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE FUTURO VERDE"
SOMMARIO

<u>TITOLO I.....</u>	<u>2</u>
<u>DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO SOCIALE - DURATA.....</u>	<u>2</u>
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE.....	2
ARTICOLO 2 - SEDE.....	3
ARTICOLO 3 - OGGETTO SOCIALE.....	3
ARTICOLO 4 - DURATA.....	6
<u>TITOLO II.....</u>	<u>6</u>
<u>ASSOCIATI.....</u>	<u>6</u>
ARTICOLO 5 - ASSOCIATI.....	6
ARTICOLO 5 BIS - SEZIONI TERRITORIALI E CONFIGURAZIONI.....	9
ARTICOLO 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI.....	10
ARTICOLO 7 - REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE CONFIGURAZIONI PER L'AUTOCONSUMO COLLETTIVO.....	10
ARTICOLO 8 - RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI.....	11
<u>TITOLO III.....</u>	<u>12</u>
<u>ORGANI ASSOCIATIVI.....</u>	<u>12</u>
ARTICOLO 9 - ORGANI ASSOCIATIVI.....	12
ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA.....	13
ARTICOLO 10 BIS - CONSIGLIO DEI FONDATORI.....	16
ARTICOLO 10 TER - CONSIGLIO DI INDIRIZZO.....	17
ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO.....	18
ARTICOLO 11-BIS - LIMITE AL POTERE DI FIRMA DEL PRESIDENTE.....	21
ARTICOLO 12 - ORGANO DI CONTROLLO.....	21
ARTICOLO 12 BIS - INVARIANZA LOCALE DEL RIPARTO E NULLITÀ.....	22
ARTICOLO 13 - PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE.....	22
ARTICOLO 14 - SEGRETARIO.....	23
ARTICOLO 15 - TESORIERE.....	23
ARTICOLO 15 BIS - TRASFORMAZIONE IN FONDAZIONE EX ART. 42 BIS CC.....	23
<u>TITOLO IV.....</u>	<u>24</u>
<u>PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO DI ESERCIZIO E SCRITTURE CONTABILI.....</u>	<u>24</u>

ARTICOLO 16 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE	24
ARTICOLO 17 - RISORSE ECONOMICHE	25
ARTICOLO 18 - BILANCIO D'ESERCIZIO E SCRITTURE CONTABILI	26
ARTICOLO 19 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI	27

TITOLO V.....27

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.....27

ARTICOLO 20 - LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.....	27
--	----

TITOLO VI.....27

DISPOSIZIONI GENERALI.....27

ARTICOLO 21 - LIBRI SOCIALI	27
ARTICOLO 22 - RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI.....	28
ARTICOLO 23 - REGOLAMENTO.....	29
ARTICOLO 24 - NORMA TRANSITORIA	29
ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI	29

TITOLO I

Denominazione - sede - oggetto sociale - durata

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e di ogni normativa applicabile in materia, l'Associazione denominata **COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE FUTURO VERDE**, di seguito "Associazione", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale; assumerà, per effetto della sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale (R.U.N.T.S.), la qualifica di ente del terzo settore e la denominazione di "COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE FUTURO VERDE E.T.S." ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione opera nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, dell'art. 31 D.Lgs. 199/2021 e del DM 7 dicembre 2023 n. 414, nonché della normativa europea e nazionale in materia di comunità energetiche e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in ROMA, via Tiburtina n.1166, CAP 00156.

L'Associazione opera nel territorio nazionale.

Il trasferimento della sede legale all'interno del suddetto Comune di Roma non comporterà alcuna modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi. Possono essere istituite sedi operative e uffici territoriali in Italia, anche presso le Sezioni di Configurazione.

Tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al R.U.N.T.S. ai sensi dell'art. 48 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 3 - Oggetto sociale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo sviluppo, il coordinamento e la promozione di Configurazioni di condivisione dell'energia rinnovabile su base nazionale, assicurando partecipazione aperta e volontaria e il controllo locale nei territori in cui insistono gli impianti e i POD.

L'Associazione: (i) costituisce e gestisce Configurazioni per cabina primaria/perimetro di rete; (ii) presenta istanze e adempimenti verso i soggetti competenti; (iii) eroga servizi di piattaforma dati e riparto dei benefici; (iv) promuove efficienza energetica, storage diffuso, mobilità elettrica; (v) realizza progetti contro la povertà energetica.

L'Associazione può assumere il ruolo di Referente e nominare un Delegato al riparto per ciascuna Configurazione.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del Codice del Terzo Settore, per il perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, la seguente attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,

nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021. La configurazione tecnica e la gestione dell'energia condivisa avvengono nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414, e successive modifiche.

- L'Associazione ha per oggetto, in particolare, la costituzione e la gestione di una o più comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva UE 2018/2001, secondo quanto stabilito dall'art. 42-bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, e dal D.Lgs. n. 199/2021 con le relative disposizioni di attuazione, successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi delle normative regionali e provvedimenti attuativi applicabili e pro-tempore vigenti, in quanto compatibili con il D.Lgs. n. 117/2017, a cui il presente Statuto associativo deve intendersi in ogni caso conformato. L'Associazione opera al fine di generare benefici ambientali, economici e/o sociali a favore dei propri associati e della collettività locale, assicurando che tali benefici siano prevalenti rispetto ad eventuali interessi economici individuali dei membri, escludendo espressamente la realizzazione di profitti finanziari.

L'Associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, anche in modo indiretto, e deve reinvestire eventuali eccedenze nelle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali; rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021 n. 107. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

A tal fine, l'Associazione potrà:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, sia mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità, ai sensi della normativa pro-tempore vigente, mediante

il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati dell'Associazione o di soggetti terzi e sia tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;

- organizzare e gestire la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'Associazione stessa per le finalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 199/2021, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti di aziende distributrici di energia elettrica;
- promuovere ed organizzare una o più configurazioni per l'autoconsumo diffuso afferenti la cabina di trasformazione primaria del territorio di competenza ed eventualmente, qualora ne esistano le condizioni, anche in altri territori;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
- realizzare e gestire impianti di ricarica per veicoli elettrici;
- cedere a terzi o al Gestore Servizi Elettrici ed alla rete elettrica nazionale l'energia elettrica eventualmente prodotta in eccesso rispetto ai consumi degli associati;
- svolgere attività informativa e di coordinamento tra tutti i soggetti operanti nel settore a favore del risparmio energetico e dello sfruttamento delle energie rinnovabili al fine di ottimizzare l'uso delle risorse esistenti, salvaguardare l'ambiente, combattere i cambiamenti climatici e migliorare la qualità della vita delle persone;

In tali ambiti, l'Associazione si propone di:

- promuovere l'adozione di ogni forma tecnologica disponibile (quale ad esempio la domotica) per ottimizzare l'uso di energia elettrica e termica;

- promuovere l'adozione di ogni soluzione tecnologica idonea a diminuire la dispersione termica degli edifici;
 - promuovere e organizzare incontri e produrre materiale informativo, sia cartaceo che informatico, rivolto alla generalità dei cittadini allo scopo di diffondere la cultura del risparmio energetico e dell'uso delle energie rinnovabili.
- Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà aderire ad altri soggetti giuridici aventi finalità affini o complementari.

Nel rispetto delle previsioni e limiti del presente statuto, l'Associazione mantiene autonomia gestionale e decisionale e gestisce direttamente la condivisione dell'energia elettrica prodotta, secondo criteri di equità e trasparenza, a beneficio dei propri membri.

L'associazione potrà, inoltre, svolgere, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità, in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa, l'Associazione potrà concludere accordi con grossisti e trader.

L'Associazione potrà avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

Articolo 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Può essere sciolta qualora venga deciso dall'Assemblea degli associati, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

TITOLO II

Associati

Articolo 5 - Associati

L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria.

Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari e sostenitori:

- fondatori: sono coloro che hanno costituito l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- ordinari: sono coloro che hanno realizzato, realizzano in proprio o si impegnano alla realizzazione in comune di impianti di energie rinnovabili, partecipano alla loro gestione condivisa, beneficiano dei servizi della Comunità Energetica o sono semplici clienti finali aderenti ad una delle configurazioni per l'autoconsumo collettivo promossa dalla Comunità Energetica;
- sostenitori: sono persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che prestano servizi all'Associazione stessa e che ne sostengono l'attività nel campo della promozione delle energie rinnovabili e del risparmio energetico, anche sotto forma di finanziamenti o contributi.

Tutti gli associati sono tenuti:

- a versare la eventuale quota di adesione/ingresso che viene stabilita da Regolamento;
- a rispettare le norme del presente Statuto e, ove pertinenti, del Regolamento di autoconsumo, di cui al successivo art. 7, nonché le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Gli associati devono possedere i requisiti tempo per tempo previsti dalla normativa in materia di Enti del Terzo Settore e di Comunità Energetiche ed attenersi, nella loro partecipazione alla Comunità Energetica, alle prescrizioni di detta normativa, in quanto compatibile con il D.Lgs. n. 117/2017.

In particolare, per gli associati, interessati a divenire membri, in qualità di produttori, di produttori/consumatori e di semplici consumatori di una configurazione per l'autoconsumo collettivo promossa e gestita dall'Associazione, valgono le previsioni normative in tema di requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 31, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 199/2021 e successive modifiche nonché norme attuative, in

quanto compatibili con il D.Lgs. n. 117/2017, che si rende comunque applicabile.

Possono essere associati persone fisiche, le piccole e medie imprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e solo se la loro partecipazione alla comunità non costituisce l'attività commerciale o industriale principale, enti del Terzo Settore, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, gli enti di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'Associazione è aperta a tutti i consumatori, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro di una delle configurazioni per l'autoconsumo collettivo promossa e gestita dalla Comunità Energetica, privilegiando quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Non possono far parte dell'Associazione i condomini, le grandi imprese, né soggetti che svolgano attività di produzione, distribuzione e vendita di energia da fonti fossili.

Chiunque voglia aderire all'Associazione, successivamente alla costituzione della stessa, ed intendendo con ciò divenire membro di una configurazione per l'autoconsumo collettivo promossa e gestita dall'Associazione, dovrà:

- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici. Il Consiglio Direttivo, deputato a decidere in merito entro 30 (trenta) giorni, è tenuto a comunicare in forma scritta, entro 60 (sessanta) giorni, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione. L'Associato potrà proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione e l'Assemblea delibererà sull'accoglimento o meno dello stesso alla prima

riunione utile successiva alla decisione del Consiglio Direttivo;

- avere e mantenere nel tempo i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 199/2021 e successive modifiche e normativa di attuazione, previsti in capo agli aspiranti membri della Comunità Energetica ed altresì i requisiti richiesti dalla normativa per far parte di un Ente di Terzo Settore;

- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e del Regolamento di autoconsumo.

La valutazione del Consiglio Direttivo è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e su quanto necessario a garantire la effettività dell'azione della Comunità nel fornire benefici ai propri associati.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso spettante in ogni momento al socio stesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è assolutamente intrasmissibile in qualsiasi forma, modo e per qualsiasi causa, e non rivalutabile.

Il numero degli associati è illimitato. In esito all'ammissione, il richiedente sarà iscritto nel libro degli associati.

La partecipazione è aperta e non discriminatoria; eventuali dinieghi d'ammissione sono motivabili e impugnabili in Assemblea.

Articolo 5 bis - Sezioni territoriali e configurazioni
L'Associazione si articola in Sezioni corrispondenti alle Configurazioni insistenti su una medesima cabina primaria o su altro perimetro di rete rilevante.

Ogni Sezione ha una Assemblea di Configurazione (associati locali) che delibera solo sulla destinazione dei fondi di Sezione e sul piano degli interventi territoriali, nel rispetto del Regolamento di Autoconsumo.

Le Sezioni non possono modificare criteri, formule o parametri di riparto stabiliti dal Regolamento.

Articolo 6 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone e si impegna a contribuire a combattere la povertà energetica.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali delle aziende di distribuzione di energia elettrica ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento dell'eventuale quota associativa;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 21.

Gli associati hanno il dovere di rispettare il presente Statuto ed i Regolamenti interni, con particolare riferimento al Regolamento di autoconsumo.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute, documentate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo. Gli associati danno mandato alla Comunità ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e all'incentivazione dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalla Deliberazione n. 318/2020 di ARERA e dai successivi provvedimenti dell'Autorità.

Gli associati nominano la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dall'art. 42 bis, comma 5, lett. c), del D.L. n. 162/2019.

Articolo 7 - Regolamento di autoconsumo

È istituito il Regolamento di Autoconsumo (Allegato "A") che definisce in modo puntuale e vincolante: (i) i criteri di riparto

dei benefici economici tra le Sezioni; (ii) le formule e i pesi di riparto tra i partecipanti nelle Sezioni; (iii) i parametri e gli algoritmi di calcolo; (iv) le regole di rendicontazione e pagamento; (v) il tetto e i criteri dei costi generali.

Le Assemblee di Configurazione non possono introdurre deroghe né adattamenti locali alla formula di riparto e alle percentuali. Il Regolamento di Autoconsumo e le sue modifiche sono approvati con il doppio lucchetto: Assemblea (2/3) + Consiglio dei Fondatori (3/4 dei componenti in carica). Le Sezioni/Configurazioni non possono introdurre deroghe o adattamenti locali; le deliberazioni difformi sono nulle.

Articolo 8 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati
Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando, qualora l'Assemblea decida di prevederli, eventuali corrispettivi concordati, in caso di recesso anticipato, per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati. Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata o altro mezzo equipollente che assicuri l'avvenuta ricezione.

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dallo stesso nel rispetto del preavviso indicato. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'Associazione deliberi diversamente.

È causa di decadenza dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti dal presente Statuto nonché dal Regolamento di cui all'art. 7, se trattasi di associati membri di una configurazione per l'autoconsumo collettivo promossa e gestita dall'Associazione.

In tali ultimi casi, gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti.

Indipendentemente dalla decadenza dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina pro-tempore vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

La decadenza e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare la decadenza o l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per eventuali controdeduzioni.

L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, la quale delibererà sull'accoglimento o meno dello stesso alla prima riunione utile successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'associato receduto, decaduto o escluso non potrà vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Parimenti la partecipazione associativa non si trasmette mortis causa e nessun diritto avranno gli eredi o legatari del socio defunto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

Organi associativi

Articolo 9 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale degli Associati;
- il Consiglio dei fondatori;
- il Consiglio di indirizzo;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, se nominato volontariamente o obbligatoriamente per rispettare la normativa pro-tempore vigente;

- il Presidente;
- il Segretario, se nominato;
- il Tesoriere, se nominato.

Tutte le cariche associative sono di norma gratuite ma l'assemblea degli associati potrà in ogni momento deliberarne la remunerazione.

È previsto un compenso, nella misura minima prevista dalle norme di riferimento, da corrispondere ai componenti dell'Organo di Controllo.

Potrà essere riconosciuto ai componenti del Consiglio Direttivo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione di componenti del Consiglio Direttivo, oltre ad una eventuale indennità da riconoscere al Segretario e/o al Tesoriere nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo.

Le norme sull'ordinamento interno, o meglio sul funzionamento degli organi associativi, sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati e potranno essere oggetto di apposito regolamento interno.

Articolo 10 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati al momento dello svolgimento dell'Assemblea medesima, fermo restando quanto in appresso previsto per l'esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera sulla entità della quota associativa;
- delibera su ogni altro Regolamento interno, incluso quello eventuale sui lavori assembleari;
- nomina e revoca fatte salve le relative disposizioni particolari, i componenti del Consiglio Direttivo;

- nomina e revoca i membri dell'Organo di Controllo, se istituito;
- approva, entro il 31 (trentuno) maggio di ogni anno, il bilancio di esercizio e, nei casi in cui sia richiesto ai sensi della normativa applicabile in materia, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera, fatte salve le relative disposizioni particolari, sullo scioglimento e devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto e su ogni altra materia non attribuita al Consiglio Direttivo.

Le modifiche dello Statuto e del Regolamento di Autoconsumo sono approvate con doppia deliberazione: (i) Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi; e (ii) Consiglio dei Fondatori con la maggioranza dei 3/4 dei componenti in carica, ai sensi dell'art. 10-bis.

Le operazioni straordinarie, intese quali fusione e scissione, richiedono altresì l'approvazione del Consiglio dei Fondatori ai sensi dell'art. 10-bis.

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Ogni previsione difforme è superata dalla presente clausola;

L'Assemblea non può derogare ai criteri, formule e parametri del Regolamento di Autoconsumo, approvato in sede di costituzione della associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata ogniqualevolta lo stesso Presidente oppure almeno 2 (due) membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti a libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Eccezion fatta per le modifiche allo statuto e al regolamento di autoconsumo, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante ed è conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti o dei loro delegati nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nessun associato può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe. Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 10 bis - Consiglio dei fondatori

Il Consiglio dei Fondatori è composto da 2 (due) a 4 (quattro) membri, in carica sino a revoca o dimissioni. In sede di costituzione i componenti sono i quattro soci fondatori.

Sono riservate al Consiglio dei Fondatori: (i) modifiche statutarie; (ii) approvazione, modifica e revoca del Regolamento di Autoconsumo; (iii) nomina e revoca della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo; (iv) operazioni straordinarie (fusioni, trasformazioni ex art. 42-bis c.c., scioglimento).

Il Consiglio è convocato dal Presidente con almeno 5 (cinque) giorni liberi di preavviso, anche via PEC/email tracciabile. Il

Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti espressi dei presenti, salve le maggioranze qualificate previste dal presente Statuto. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio (voto dirimente), esclusivamente per le delibere non soggette a unanimità o ad altre maggioranze speciali.

Le modifiche statutarie richiedono l'unanimità dei componenti in carica.

L'approvazione/modifica/revoca del Regolamento di Autoconsumo richiede la maggioranza dei 3/4 dei componenti in carica (con arrotondamento all'unità superiore).

Le deliberazioni in materia di operazioni straordinarie (inclusa la trasformazione ex art. 42-bis c.c.) sono assunte con la maggioranza dei 3/4 dei componenti in carica.

Qualora il numero dei componenti si riduca, il Consiglio continua a operare purché rimangano almeno 2 membri in carica. Le vacanze sono coperte mediante cooptazione deliberata dal Consiglio entro 30 (trenta) giorni; la cooptazione è immediatamente efficace e sarà comunicata all'Assemblea. In mancanza, provvede l'Assemblea su lista di nominativi proposta dal Consiglio dei Fondatori.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente; in sua assenza, presiede il componente più anziano d'età. Il Presidente cura la convocazione e la verbalizzazione, esercita il voto dirimente ai sensi del comma 4 e rappresenta il Consiglio verso gli altri organi.

Le riunioni possono tenersi in audio/videoconferenza, purché sia assicurato l'identificazione dei partecipanti, la contestualità del dibattito e del voto e la tracciabilità del verbale.

Articolo 10 ter - Consiglio di indirizzo

Composto da un rappresentante per ciascuna Sezione, designato dall'Assemblea di Configurazione.

Formula indirizzi strategici, approva i criteri di riparto dei costi generali, esprime parere non vincolante sulle modifiche del Regolamento di Autoconsumo e propone la composizione del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. La maggioranza dei componenti è nominata dal Consiglio dei Fondatori; i restanti sono eletti dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Indirizzo. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata e i suoi membri sono rieleggibili.

La composizione del Consiglio Direttivo deve garantire che il controllo effettivo dell'Associazione sia esercitato da soggetti rientranti tra quelli ammissibili ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 199/2021. Resta ferma l'autonomia dell'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 12.

I soli componenti da eleggere in Assemblea sono votati a scrutinio segreto; risultano eletti, nel numero necessario, i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

Nell'ipotesi in cui vengano meno, per qualsiasi ragione, uno o più dei Consiglieri, questi vengono sostituiti attingendo, nell'ordine decrescente del numero dei voti ricevuti, all'elenco dei non eletti. A ciò provvede lo stesso Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

Sono ineleggibili nel Consiglio Direttivo i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività associative previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;

- nominare al proprio interno il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare circa l'esclusione degli associati;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea degli associati, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, costituire e rinunciare a diritti reali anche di garanzia sugli stessi, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione;
- intrattenere rapporti con i soggetti esterni;
- curare la predisposizione dei contratti attinenti ai rapporti con i titolari delle superfici su cui installare gli impianti, con i progettisti ed i fornitori degli impianti e predisporre i contratti con gli associati facenti parte delle configurazioni per l'autoconsumo collettivo promosse e gestite dalla Comunità Energetica.
- dotarsi di idonei strumenti gestionali informatici per una puntuale e corretta contabilizzazione della produzione e degli scambi di energia elettrica, avvalendosi della collaborazione, in primo luogo, delle risorse scientifiche presenti sul territorio di riferimento;
- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi.

Il Consiglio Direttivo potrà attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente (se nominato) lo ritenga opportuno o quando almeno due componenti ne facciano richiesta. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 3 (tre) giorni prima della riunione; nei casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell'Organo di Controllo siano stati informati della riunione e non vi si oppongano.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario, possono essere sottoposti all'approvazione dell'Organo stesso nella riunione successiva, fatte salve esigenze particolari che dovessero richiedere l'approvazione seduta stante, e conservati agli atti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, utilizzando le modalità previste nel precedente articolo 10 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario ed un Tesoriere che durano in carica uno o più anni e possono essere confermati negli anni successivi. Se esterni, possono assumere ruoli decisionali o esercitare poteri di controllo all'interno dell'Associazione solo i soggetti ammessi come associati ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021.

Gli atti che incidono su formula/percentuali di riparto sono nulli se non conformi al Regolamento di autoconsumo.

Articolo 11-bis - limite al potere di firma del presidente
Gli atti di impegno eccedenti €10.000,00 richiedono doppia firma di due componenti del Consiglio Direttivo.

Atti di garanzia, finanziamento o cessione di crediti richiedono parere favorevole del Consiglio dei Fondatori.

Articolo 12 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o volontariamente dalla Assemblea. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma secondo dell'art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisore o revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti di monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 bis - Invarianza locale del riparto e nullità
Le delibere delle Sezioni e degli organi territoriali che modifichino o eludano i criteri, le percentuali e le formule del Regolamento di Autoconsumo sono nulle.

Le Sezioni deliberano solo sulla destinazione dei fondi loro attribuiti dal Regolamento.

Articolo 13 - Presidente - Vice Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno ed ha il compito di presiederlo, nonché di presiedere l'Assemblea degli associati, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

I poteri d'urgenza non possono essere esercitati in deroga ai limiti di firma e alle riserve previste dall'art. 11-bis e

dall'art. 10-bis; gli atti adottati in urgenza sono sottoposti a ratifica nella prima riunione utile.

Può essere eletto dal Consiglio Direttivo un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Articolo 14 - Segretario

Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario, anche esterno allo stesso, che dura in carica uno o più anni e può essere rieletto.

Il Segretario:

- organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
- ove incaricato in via specifica, supporta l'attivazione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del segretario le sue funzioni sono svolte dal membro del Consiglio Direttivo indicato dal Consiglio stesso.

Articolo 15 - Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può nominare un Tesoriere, anche esterno allo stesso, che dura in carica uno o più anni e può essere confermato.

Il Tesoriere:

- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Articolo 15 bis - Trasformazione in fondazione ex art. 42 bis

cc

La deliberazione di trasformazione dell'Associazione in fondazione di partecipazione (eventualmente ETS) ai sensi dell'art. 42-bis c.c. è di competenza esclusiva del Consiglio dei Fondatori.

La deliberazione è assunta con la maggioranza dei 3/4 dei componenti in carica del Consiglio dei Fondatori.

La trasformazione avviene con continuità nei rapporti giuridici ai sensi dell'art. 42-bis c.c., con applicazione, in quanto compatibili, degli artt. 2498, 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, comma 2, 2500-quinquies e 2500-novies c.c.

Ai soci dissenzienti o assenti è riconosciuto il diritto di recesso senza penali entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di trasformazione; restano salvi gli obblighi già assunti e gli eventuali conguagli connessi alla partecipazione a progetti in corso.

Qualora la trasformazione comporti l'acquisizione o il mantenimento della qualifica ETS, saranno eseguiti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 117/2017 (depositi e comunicazioni al RUNTS) e dagli ulteriori provvedimenti normativi e regolatori applicabili.

TITOLO IV

Patrimonio sociale - Bilancio di esercizio e scritture contabili

Articolo 16 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili o immobili, di proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo;
- dalla eventuale quota di adesione;
- dai finanziamenti a fondo perduto derivanti da Fondazioni, da Enti Locali, dalla Regione, dallo Stato e da organismi derivati;
- dai proventi degli incentivi attuali e futuri a favore delle energie rinnovabili;
- da eventuali contributi, donazioni e lasciti.

Il patrimonio dell'Associazione è da intendersi indivisibile tra gli associati, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate al successivo articolo 17.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici degli associati.

Articolo 17 - Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento da:

- a) eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî, ivi comprese le tariffe premio ed i corrispettivi unitari per l'energia condivisa previsti a favore delle comunità energetiche nonché i ricavi dalla eventuale vendita di energia non auto-consumata prodotta dai propri impianti, oltreché le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili, ai sensi del quadro normativo pro-tempore in vigore, con il pagamento degli incentivi sopra richiamati;
- b) quote associative, contributi degli associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli associati senza interessi;
- c) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale;
- h) proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore ove deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione è tenuta, per almeno 10 (dieci) anni, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei

soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g), del Decreto Ministeriale n. 414/2023, la Comunità Energetica assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'allegato 1 al citato Decreto Ministeriale, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sul territorio dove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

La Comunità Energetica assicura, altresì, completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali facenti parte della Comunità medesima, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante prevista dall'art. 4 del citato Decreto Ministeriale n. 414/2023.

Articolo 18 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo dovrà sottoporre all'Assemblea degli associati, per l'approvazione, un bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo dovrà predisporre e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, dovrà essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione, con l'indicazione degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e, eventualmente, ad altri componenti degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 19 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

Articolo 20 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio
L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente Statuto.

TITOLO VI

Disposizioni generali

Articolo 21 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

Articolo 22 - Rapporti con gli Enti Pubblici

Le forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona, tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e saranno stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni accordo di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma precedente.

Articolo 23 - Regolamento

Fermo restando che lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti e che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà proporre l'adozione di Regolamento (interno) di esecuzione dello Statuto medesimo per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari. Il Regolamento di esecuzione dovrà essere deliberato dall'Assemblea.

Il Regolamento di Autoconsumo è Allegato "A" allo Statuto, approvato in sede di costituzione, e le sue modifiche seguono il doppio lucchetto (Assemblea 2/3 + Consiglio dei Fondatori $\frac{3}{4}$ dei membri in carica).

Articolo 24 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) trovano applicazione dal momento dell'iscrizione della Associazione al R.U.N.T.S.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 25 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 -Codice del Terzo Settore- e successive modifiche, dalla normativa CER e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Firme

Renato Flamini.....

Cristiano Flamini.....

Fabio Roggiolani.....

Maurizio Marconcini.....



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

01006385 00009688 W15GV001
00076232 17/10/2025 08:48:39
4578-00088 958891830A6A308F
IDENTIFICATIVO : 01250444145161

0 1 25 044414 516 1

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

01006385 00009688 W15GV001
00076237 17/10/2025 08:49:23
4578-00088 A3C773BE89C62348
IDENTIFICATIVO : 01250444145116

0 1 25 044414 511 6

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

01006385 00009688 W15GV001
00076234 17/10/2025 08:48:48
4578-00088 4A990CF3F4DF9053
IDENTIFICATIVO : 01250444145149

0 1 25 044414 514 9

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

01006385 00009688 W15GV001
00076238 17/10/2025 08:49:28
4578-00088 6C4389FD10DA9FAD
IDENTIFICATIVO : 01250444145105

0 1 25 044414 510 5

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

01006385 00009688 W15GV001
00076235 17/10/2025 08:48:53
4578-00088 E79959E6177E338C
IDENTIFICATIVO : 01250444145138

0 1 25 044414 513 8

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

01006385 00009688 W15GV001
00076239 17/10/2025 08:49:32
4578-00088 25EE9856663AF93C
IDENTIFICATIVO : 01250444145092

0 1 25 044414 509 2

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

01006385 00009688 W15GV001
00076236 17/10/2025 08:48:57
4578-00088 7AB77E66321BA662
IDENTIFICATIVO : 01250444145127

0 1 25 044414 512 7

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

01006385 00009688 W15GV001
00076240 17/10/2025 08:49:37
4578-00088 CD649860089B243D
IDENTIFICATIVO : 01250444145081

0 1 25 044414 508 1

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

01006385 00009688 W15GV001
00076241 17/10/2025 08:49:41
4578-00088 B7F2E8D3F7D9CFDF
IDENTIFICATIVO : 01250444145070

0 1 25 044414 507 0

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

01006385 00009688 W15GV001
00076233 17/10/2025 08:48:46
4578-00088 83F64450698866F
IDENTIFICATIVO : 01250444145150

0 1 25 044414 515 0